



Deliberazione n. 31 del 4.03.2021

Oggetto: Adesione alla Comunità di Lavoro Regio Insubrica

Relatore: Il Presidente

LA GIUNTA

Rammentata la proposta del Dr. Giovanardi formulata nel corso della Giunta camerale del 4 febbraio u.s. in merito alla valutazione di adesione alla Comunità di lavoro transfrontaliera denominata Regio Insubrica che, guidata dal Presidente Matteo Marnati nell'ambito della presidenza di turno assegnata alla Regione Piemonte, promuove la cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei Laghi Prealpini;

Ritenuto opportuno esaminare più approfonditamente il ruolo e l'ambito di operatività della Comunità suddetta nonché le condizioni per l'adesione;

Visto la documentazione pervenuta dalla Comunità ed in particolare l'allegato A) al presente provvedimento del quale forma parte integrante denominato "Dichiarazione d'intesa" da cui si evincono in modo più dettagliato gli scopi e la struttura direttiva e organizzativa di tale organismo;

Visto l'allegato B) al presente provvedimento del quale forma parte integrante denominato "Regolamento finanziario" da cui risultano, tra l'altro, le quote dovute dalle diverse categorie di associati;

Accertato che l'Ente camerale potrebbe aderire alla Comunità lavoro in due diverse modalità:

- Socio (art. 3 lettera c) quota annuale CHF 1'000.- (con diritto di voto in Assemblea)
- Socio sostenitore (art. 3 lettera d) quota annuale a scelta del sostenitore, quota minima CHF 50.- (senza diritto di voto);

Considerato che sono soci della Comunità la Repubblica e Cantone Ticino, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte e le province di Como, Lecco, Novara, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, la città di Lugano, numerosi Comuni del Cantone Ticino e delle province di Como, Varese e Verbano-Cusio-Ossola, le Camere di commercio di Como, di Varese, del Cantone Ticino e la Camera italiana per la Svizzera, Enti Regionali di Sviluppo, Università, Enti di ricerca, Associazioni ed Enti economici e culturali;

Tenuto conto che l'adesione alla comunità di lavoro denominata Regio Insubrica permetterebbe alla nostra Camera di commercio di connettersi ad un insieme di enti e istituzioni in ambito lombardo e svizzero con i quali operare per la costruzione di partenariati e attività anche potenzialmente idonee a intercettare finanziamenti comunitari;

Ritenuto opportuno valutare l'adesione in qualità di socio con diritto di voto, anche in considerazione del non elevato onere annuo di partecipazione;

All'unanimità dei presenti,



GIUNTA CAMERALE – Verbale n. 2 del 4.03.2021

DELIBERA

- a) Di aderire alla Comunità di lavoro transfrontaliera denominata Regio Insubrica per i motivi descritti in premessa e tenuto conto di quanto riportato negli allegati A), “Dichiarazione d’intesa” e B), “Regolamento finanziario”, quali parti integranti del presente provvedimento;
- b) Di stabilire che l’Ente camerale aderisce in qualità di socio, secondo quanto previsto dall’art. 3 lettera c) del sopra richiamato regolamento finanziario, con una quota annuale CHF 1'000, che comporta il diritto di voto in Assemblea;
- c) Di incaricare il Segretario Generale di procedere con gli atti necessari alla prenotazione e successiva liquidazione della cifra suddetta.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)



COMUNITÀ DI LAVORO REGIO INSUBRICA

DICHIARAZIONE D'INTESA

Premessa

La Repubblica e Cantone Ticino, la Regione Lombardia e la Regione Piemonte
compongono

la Comunità di lavoro Regio Insubrica.
L'attività è regolata come segue:

Art. 1 Scopo

Promozione di una politica di incremento della cooperazione transfrontaliera per:

- individuare, approfondire e discutere temi e problemi di natura e di interesse transfrontaliero;
- promuovere studi, progetti e soluzioni intesi a favorire la cooperazione transfrontaliera negli ambiti dell'economia, della mobilità, della cultura, del turismo, dello sport e tempo libero, della formazione e ricerca, e quello sociosanitario, che concernono l'area dei tre laghi (Ceresio, Lario e Verbano);
- segnalare, sensibilizzare e sottoporre agli ambiti istituzionali competenti nel rispettivo territorio progetti e proposte di soluzione condivisi;
- favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che presenta una stessa identità socio culturale.

Art. 2 Enti partecipanti

1. Sono membri di diritto della Regio Insubrica:
 - a) gli Enti pubblici descritti nella premessa;
 - b) la Provincia di Como, la Provincia di Lecco, la Provincia di Novara, la Provincia di Varese e la Provincia del Verbano Cusio Ossola;
 - c) una città del Cantone Ticino membro della Regio Insubrica.
2. Sono inoltre membri della Comunità di lavoro:
le Associazioni, gli Enti pubblici e privati e di pubblica utilità residenti o che operano sul territorio della Regio Insubrica, previa adesione.
3. Partecipano su invito, in veste di osservatori alle riunioni dell'Assemblea, la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana.

Singole persone fisiche o giuridiche possono aderire come sostenitori, senza diritto di voto.

L'adesione dei membri al punto 2 è decisa dall'Ufficio Presidenziale.

Art. 3 Organizzazione

Gli organi deliberativi della Regio Insubrica sono:

- a) l'Ufficio Presidenziale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) l'Assemblea.

Art. 4 Assemblea

L'Assemblea è composta da un rappresentante con diritto di voto per ciascuno degli Enti di cui all'art.2, punti 1 e 2.

L'Assemblea discute ed approva:

- a) lo statuto (Dichiarazione d'Intesa) della Comunità di lavoro;
- b) gli indirizzi della Comunità di lavoro;
- c) i conti preventivi e consuntivi ed i crediti straordinari;
- d) il Regolamento Finanziario.

Essa può inoltre formulare proposte per iniziative e progetti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 5 Ufficio Presidenziale

a) composizione

L'Ufficio Presidenziale è composto dai Presidenti della Repubblica e Cantone Ticino e delle Regioni Lombardia e Piemonte.

b) compiti

- nominare il Presidente della Regio Insubrica per il periodo di un anno a turno tra i suoi membri;
- promuovere e coordinare l'attività della Regio Insubrica;
- fissare le priorità, sentito il Comitato Direttivo;
- proporre il preventivo ed il consuntivo;
- adottare le decisioni di sua competenza;
- approvare i progetti e il relativo finanziamento;
- concedere i patrocini;
- designare il Segretario e l'altro personale necessario.

Essi possono essere rappresentati con specifica delega da un rappresentante politico del rispettivo territorio.

c) organizzazione

L'Ufficio Presidenziale si riunisce periodicamente almeno una volta per trimestre:

- su convocazione del Presidente;
- su richiesta di un membro.

L'Ufficio Presidenziale delibera secondo il principio dell'unanimità. Un membro può astenersi dal voto motivandone la ragione.

Art. 6 Presidente

compiti

- rappresentare la Regio Insubrica;
- presiedere l'Ufficio Presidenziale e il Comitato Direttivo;
- dirigere l'Assemblea;
- curare i contatti con gli Enti istituzionali;
- sovrintendere e coordinare l'attività del segretariato e dei tavoli e gruppi di lavoro;
- consultare e tenere informati gli altri membri su iniziative importanti e su questioni urgenti.

Art. 7 Comitato Direttivo

1. Composizione

Il Comitato Direttivo è composto:

- a) dai membri dell'Ufficio Presidenziale;
- b) dai Presidenti della Provincia di Como, della Provincia di Lecco, della Provincia di Novara, della Provincia di Varese e della Provincia del Verbano Cusio Ossola e dal Sindaco di una città ticinese membro della Regio.
Essi possono essere rappresentati, con specifica delega, da un Consigliere provinciale e da un municipale.

2. Compiti

- curare l'esecuzione delle attività della Regio;
- segnalare e formulare proposte su temi specifici che interessano il territorio della Comunità di lavoro;
- dare il proprio preavviso su iniziative e progetti;
- assicurare i contatti con gli Enti e Associazioni che operano sul territorio insubrico.

3. Organizzazione

Il Comitato Direttivo si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente e/o su richiesta di un proprio membro.

Il Comitato Direttivo delibera secondo il principio dell'unanimità. Un membro può astenersi dal voto motivandone la ragione.

Art. 8 Tavoli e gruppi di lavoro

La Comunità di lavoro può avvalersi di:

- a) tavoli di lavoro tematici per consultare e coinvolgere in modo permanente Associazioni, Enti pubblici e privati e di pubblica utilità che operano sul territorio della Comunità di lavoro;
- b) gruppi di lavoro per progetti particolari, specifici e concreti con mandato a termine.

Composizione e modalità di lavoro sono stabiliti dall'Ufficio Presidenziale.

Art. 9 Sede

La sede amministrativa della Regio Insubrica è stabilita dal Canton Ticino sul suo territorio.

Art. 10 Segretario

Il Segretario è proposto all'Ufficio Presidenziale dal Consiglio di Stato del Canton Ticino ed è di norma cittadino del Cantone.

Ha il compito di:

- assicurare il supporto amministrativo e tecnico;
- promuovere l'attività della Regio Insubrica;
- allestire i conti e gestirne l'esercizio;
- coordinare i tavoli e gruppi di lavoro;
- dirigere il segretariato;
- garantire il flusso di informazione tra i membri della Regio Insubrica e verso l'esterno.

Ciascun membro di diritto determina presso la rispettiva sede un'antenna amministrativa di contatto e d'informazione in rete con il segretariato e con gli altri membri, come pure verso le proprie amministrazioni di Cantone, Regioni, Province e città.

Art. 11 Finanze

Il finanziamento della Regio Insubrica avviene tramite:

- a) le quote fisse annuali dei membri;
- b) i contributi dei medesimi per progetti particolari;
- c) contributi e apporti in natura;
- d) i contributi di terzi.

La revisione dei conti è affidata al Controllo cantonale delle finanze del Canton Ticino in quanto la contabilità della Comunità di lavoro viene redatta in base alle normative e ai principi contabili del Cantone.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente Dichiarazione d'Intesa entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea.

Gli Enti osservatori sono informati.

Il medesimo iter vale in caso di scioglimento della Regio Insubrica.

La presente Dichiarazione d'Intesa abroga e sostituisce la precedente.

Per la Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente del Consiglio di Stato

Manuele Bertoli

Il Cancelliere

Arnoldo Coduri


Per la Regione Lombardia
L'Assessore al Reddito di autonomia e
Inclusione sociale e al Post Expo
Francesca Brianza

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Francesca Brianza', written over a horizontal dotted line.

Per la Regione Piemonte
Il Vice Presidente
Aldo Reschigna

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Aldo Reschigna', written over a horizontal dotted line.

Mezzana/Coldrerio, 23 giugno 2017



Comunità di Lavoro Regio Insubrica

COMUNITÀ DI LAVORO REGIO INSUBRICA

REGOLAMENTO FINANZIARIO

Art. 1

Di norma entro il primo semestre di ogni anno l'Assemblea plenaria approva il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Il bilancio preventivo deve contenere il riparto delle quote tra i soci, al netto delle altre entrate, al fine di pareggiare le spese previste.

Art. 2

Le entrate sono così distinte:

- a) quote annuali dei membri di diritto indicati all'art. 2, punto 1), lettere a) e c) della Dichiarazione d'Intesa;
- b) quote annuali dei Comuni;
- c) contributi di Enti pubblici o privati ed altri soci;
- d) proventi derivanti da terzi o da attività promozionali dell'associazione.

Art. 3

Le quote dei membri sono così determinate:

- a) I membri di diritto indicati all'art. 2, punto 1), lettere a) e c) della Dichiarazione d'Intesa versano le proprie quote come segue:
 - Fr. 30'000.-- Cantone Ticino
 - Fr. 90'000.-- Regione Lombardia
 - Fr. 60'000.-- Regione Piemonte
 - Fr. 30'000.-- Città del Cantone Ticino membro della Regio Insubrica.Il Cantone Ticino versa inoltre la quota di Fr. 40'000.-- per la sede e il segretariato.
- b) Comuni:
 - sino a 15'000 abitanti la quota annuale ammonta a Fr. 500.--;
 - da 15'000 a 25'000 abitanti la quota ammonta a Fr. 1'000.--;
 - oltre 25'000 abitanti la quota ammonta a Fr. 2'000.--;
 - è ammesso un margine di flessibilità a favore dei soci dell'ordine di 200 abitanti.
- c) Altri Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, Associazioni sindacali e Università o Istituti di livello universitario Fr. 1'000.--.
- d) Singole persone fisiche e giuridiche in qualità di soci sostenitori; contributo a libera scelta, quota minima Fr. 50.--.

Art. 4


L'Assemblea plenaria, in sede di approvazione del bilancio preventivo, può variare le quote fisse stabilite al precedente art. 3.

Eventuali avanzi di amministrazione derivanti da maggiori entrate o da minori spese, accertati in sede di approvazione del conto consuntivo, vengono riportati al bilancio dell'esercizio successivo.


Questo regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea generale e ratificato dai membri di diritto (indicati all'art. 5, lettera a) della Dichiarazione d'Intesa) tramite le rispettive Giunte e Consiglio di Stato.

Il presente Regolamento Finanziario abroga e sostituisce il precedente.

Per la Repubblica e Canton Ticino
Il Presidente del Consiglio di Stato
Christian Vitta



Il Cancelliere
Arnoldo Coduri



Ratificato con Risoluzione Governativa n° 5583 del 13 novembre 2019

Per la Regione Lombardia
L'Assessore agli Enti locali, Montagna
Piccoli Comuni e Rapporti con la Svizzera
Massimo Sertori



Per la Regione Piemonte
Il Presidente
Alberto Cirio



Mezzana/Coldrerio, 13 settembre 2019